



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA I

Registro Generale n. 131

ORDINANZA N. 3 DEL 21-05-2019

Prot. n. 8096

Albo n. 587

Oggetto: Demolizione di "Infrastrutture di cantiere (box dormitori)" insistenti sulle particelle 60-134-135-136-137 del fg.36 di Acquasanta Terme

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la ditta Carena s.p.a. è appaltatrice dei lavori di adeguamento della S.S.4 "Via Salaria" tratto Trisungo – Acquasanta Terme 1° lotto – 2° stralcio dal km 151+00 al km 153+780 – Committente ANAS spa – AN 20/2014”;
- l’opera riveste carattere di *pubblica utilità*, come dichiarato con dispositivo n.94336 del 10/07/2014 di approvazione del progetto definitivo da parte di ANAS;
- con disposizione ANAS prot.CDG-0166030-P del 19/12/2014 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra;
- nel progetto esecutivo approvato erano individuate, nell’elaborato grafico cod.T00CA00CANPE01, le “aree di cantiere”;
- con nota del 13/03/2017, assunta al protocollo dell’ente al n.3879 del 24/03/2017, la ditta Carena s.p.a. chiese l’autorizzazione all’installazione temporanea, per la sola durata dei lavori prevista in circa tre anni dalla data della richiesta stessa, delle infrastrutture di cantiere (box dormitori) nel terreno sito in Acquasanta Terme catastalmente distinto in mappa al fg.36 partt.59-60-134-135-136-137;
- in data 07/07/2017 prot.9739 venne:
 - o autorizzata l’installazione temporanea delle infrastrutture di cantiere (box dormitori) nel terreno sito in Acquasanta Terme catastalmente distinto in mappa al fg.36 partt.60-134-135-136-137, delle dimensioni riportate nell’elaborato grafico allegato alla stessa e secondo il progetto presentato di cui alla pratica edilizia n.63/2017, con validità fino al 31/03/2020, eventualmente prorogabile esclusivamente a seguito della presentazione dell’atto di prolungamento dei lavori da parte del Committente ANAS spa;
 - o stabilito che al termine del contratto di appalto con ANAS s.p.a. e quindi della necessità di utilizzo delle infrastrutture realizzate, i luoghi dovranno essere ripristinati secondo lo stato ante autorizzazione a cura e spese di codesta ditta;

Visto che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica 1 del n.3 del 21/05/2019 è stata annullata l’autorizzazione prot.9739 del 07/07/2017 relativa all’installazione temporanea delle infrastrutture di cantiere (box dormitori) rilasciata alla ditta Carena s.p.a., in quanto il provvedimento risulta rilasciato sulla base della disposizione di cui all’art.9 della L.R. n.17/2015 che la Corte Costituzionale, con sentenza 282/2016, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale;

Visti che:



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA I

- attualmente i terreni distinti al fg.36 particelle 60-134-135-136-137 di Acquasanta Terme risultano di proprietà per 1/1 della società ASG S.R.L. con sede in San Benedetto del Tronto (AP) (02064600444);
- i suddetti terreni risultano concessi in locazione alla ditta Carenas.p.a. giusto contratto del 01/03/2017;

Atteso che i proprietari dei manufatti sono i richiedenti dell'autorizzazione;

Ritenuto che è possibile provvedere alla demolizione/rimozione senza pregiudizio alcuno in quanto i manufatti sono strutture isolate;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Atteso che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile;

ORDINA

Alla ditta Carena s.p.a., con sede a Genova in via Alla Porta degli Archi n.10/16 C.F./P.I. 00271490104, nella persona dell'Amministratore Delegato Ing. Massimo Perri, di procedere, a loro cure e spese, **entro e non oltre 90 (novanta)** giorni dalla notifica della presente, **alla demolizione/rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi delle opere** realizzate costituite da **“infrastrutture di cantiere (box dormitori)”**, insistenti sulle particelle nn. 60-134-135-136-137 del fg.36 di Acquasanta Terme;

DEMANDA

Al Settore P.M. e Servizi al Territorio, la verifica in ordine all'osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE CHE

- in mancanza e decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata eseguita la demolizione/rimozione verrà provveduto all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate;

DISPONE

la **notifica** del presente provvedimento alla ditta Carena s.p.a. come sopra rappresentata e si trasmetta per le proprie competenze al Settore Polizia Municipale del Comune di Acquasanta Terme;

Si **comunichi** il presente provvedimento alla ditta ASG S.R.L. con sede in San Benedetto del Tronto (AP) via Pontida n.7 (P.I. 02064600444) nelle persone dei legali rappresentanti sig.ri Umberto De Carolis e Giuseppe Palanca;

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA I

TAR Marche – Sezione di Ancona, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni decorrenti dal medesimo termine.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si **comunica** che:

- l'Ufficio ed il Responsabile del Procedimento sono, rispettivamente, l'Area Tecnica 1 e l'Arch. Stefano Lo Parco;
- potrà prendere visione degli atti del procedimento presso l'Area Tecnica 1, negli orario di apertura al pubblico.

AREA TECNICA I
(Arch. Lo Parco Stefano)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-05-2019 al 05-06-2019

Lì 21-05-2019

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
AGENTE P.L.
Dott. Alessandro Ranciaffi